

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE MARCHE

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE MARCHE

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, nel quale si conviene di realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, della quale si stabiliscono le caratteristiche comuni;
- CONSIDERATO** che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sul territorio regionale sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Marche, il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Al fine di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'Accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, rivolta ai giovani in possesso del diploma di scuola media, attraverso l'attivazione di percorsi formativi di durata triennale che

consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, riconoscibili come crediti anche al fine dei passaggi orizzontali tra i sistemi formativi e verticali all'interno degli stessi, nell'ottica di una mirata ed efficace azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi e della dispersione scolastica e formativa.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. L'offerta sperimentale di cui all'articolo 1, nel territorio della Regione Marche si concretizza attraverso l'introduzione di innovazioni didattiche, metodologiche ed organizzative, mediante l'attivazione di percorsi formativi integrati fra l'istruzione e la formazione professionale; essa si fonda sulla progettazione in comune di percorsi integrati, motivata dall'unificante obiettivo di assicurare il successo formativo a tutti i giovani, favorendo lo sviluppo personale di ciascuno, valorizzandone le caratteristiche, innalzandone i livelli culturali e promuovendo l'acquisizione di competenze generali e specifiche, indipendentemente dal canale formativo scelto. Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono, oltre alla promozione alle classi successive del corso di studi frequentato e, per l'istruzione professionale ed artistica, rispettivamente al diploma di qualifica e alla licenza artistica, anche l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale o, crediti per il suo conseguimento.

2. L'offerta formativa di cui al comma 1, deve rappresentare una modalità didattica ordinaria, capace di favorire processi di apprendimento innovativi, caratterizzati dal riconoscimento delle competenze acquisite e dal raccordo con il mondo del lavoro.

3. L'offerta formativa integrata di cui al presente protocollo è rivolta a tutti i giovani in possesso del diploma di scuola media che intendono proseguire il proprio itinerario formativo utilizzando entrambi i canali dell'istruzione e della formazione professionale, a decorrere dall'a. s. 2003/2004. Essa vuole promuovere, a partire dai diversi segmenti dell'istruzione (nei vari indirizzi scolastici) e della formazione professionale, la progettazione di percorsi formativi integrati, che comprendano elementi culturali e professionali tali da orientare gli allievi verso una scelta consapevole e che, al termine, offrano loro la possibilità di proseguire in entrambi i sistemi con il riconoscimento dei crediti maturati. In quest'ottica la Regione Marche intende favorire percorsi formativi e culturali che facilitino ed aiutino i ragazzi e le ragazze a rimanere il più a lungo possibile nel sistema di istruzione, anche utilizzando i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, accreditati dalla Regione ed operanti presso gli istituti scolastici marchigiani.

4. L'offerta formativa sperimentale è caratterizzata dai seguenti aspetti :

- a) definizione di aspetti teorici e pratici dell'orientamento finalizzati alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente in ingresso e in uscita dei percorsi;
- b) programmazione congiunta di progetti di alternanza scuola-lavoro finalizzati ad un'offerta personalizzata;
- c) individuazione di modalità di accompagnamento, anche per particolari categorie di utenti (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio);

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. Le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli organismi di formazione professionale accreditati, progettano i percorsi integrati, avvalendosi della flessibilità didattica ed organizzativa di cui al D.P.R. 275/1999 ed al D.M. 234/2000, strutturati in tre anni. Nel corso del primo anno hanno particolare rilievo, ma non esclusivo, le azioni di base e trasversali allo scopo di consolidare ed elevare il livello culturale degli allievi, presupposto fondamentale per intraprendere un percorso professionalizzante in grado di garantire l'adattamento ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi in atto. Negli itinerari di formazione professionale del secondo e terzo anno, relativi alle figure/profili professionali di riferimento, sono potenziati gli interventi riguardanti l'area tecnico professionale, per facilitare l'ingresso degli allievi nel mondo del lavoro. Nell'ambito del percorso sperimentale è previsto il riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire agli allievi la massima flessibilità, in entrata e in uscita, dai sistemi formativi.

2. I percorsi sperimentali si caratterizzano, inoltre, per i seguenti aspetti:

- a) integrazione fra i sistemi. Il percorso è progettato congiuntamente; la gestione didattica è condotta con pari dignità rispetto agli obiettivi dei percorsi; è complementare nell'organizzazione per assicurare la corresponsabilità piena dei soggetti formativi dei due sistemi quale presupposto per il riconoscimento dei crediti per i passaggi da un sistema all'altro, anche nella prospettiva della prosecuzione nell'istruzione o nella formazione professionale;
- b) circolazione delle esperienze. Va prodotta documentazione organica e sistematica dell'esperienza Al fine di rilevare gli aspetti di forza ed i punti critici sui quali operare per migliorare l'integrazione, la Regione e le Province delle Marche promuovono momenti di riflessione con i protagonisti delle esperienze;
- c) metodologie didattiche per l'orientamento. Le metodologie didattiche di supporto alle scelte, alle motivazioni, alle competenze sociali nel primo anno sono caratterizzate da visite guidate, simulazione di impresa, osservazione in ambiente lavorativo, diffusione della cultura del lavoro, nella prospettiva di valorizzare le relazioni con le imprese - di produzione e di servizi - e con altri soggetti professionali ed istituzionali, al fine di arricchire il percorso formativo in termini di orientamento e di pre-professionalizzazione;
- d) tutoraggio. In tutto il percorso è necessario assicurare un costante tutoraggio degli allievi, sia per quanto riguarda il sostegno all'apprendimento, sia per l'azione orientativa/riorientativa, sia per la predisposizione del libretto formativo personale;

3. I percorsi sperimentali sono riferiti ai settori produttivi considerati prioritari dalla Regione Marche nella programmazione territoriale.

4. Al fine di realizzare percorsi motivanti e qualificati per gli studenti, che portino nel contempo all'acquisizione di crediti riconoscibili da entrambi i sistemi, anche il curriculum nazionale obbligatorio può essere svolto con metodologie didattiche non tradizionali finalizzate alla personalizzazione dei percorsi. A tal fine le convenzioni di cui al successivo comma 5, recepiscono, il progetto didattico, definito d'intesa fra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale, che individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell'istruzione o nella formazione professionale.

5. Al fine di perseguire l'omogeneità delle procedure sul territorio regionale, nonché di facilitare il compito delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale accreditati, la Regione Marche, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, elabora e rende disponibili apposite linee guida.

6. Ai fini di cui sopra assume particolare rilievo il ruolo svolto dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'Autonomia, in attività anche extrascolastiche, in stretto rapporto con gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali, per analizzare, prevenire e contrastare il disagio giovanile.

Art.4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni, nonché dei crediti formativi, acquisibili in esito ai percorsi formativi integrati, la Regione Marche garantisce il progressivo adeguamento dei percorsi di cui al presente protocollo agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'Accordo quadro.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, la convenzione fra l'istituzione scolastica e l'organismo di formazione professionale accreditato, relativa ai percorsi formativi integrati, evidenzia la preventiva definizione fra le parti dei criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale.

Articolo 5

Risorse

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo concorrono in quota parte, per l'esercizio finanziario 2003, le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per le Marche, pari a euro 290.118,88 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS ed assegnate alla Regione Marche, pari a euro 1.782.723 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'Accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Marche e l'Ufficio scolastico regionale per le Marche definisce le modalità operative, come previsto al punto 8 dell'Accordo quadro, facendo altresì riferimento alle procedure per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali, secondo le modalità in atto nella Regione stessa.

2. Con lo stesso accordo territoriale, saranno definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'anagrafe dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la formazione congiunta degli operatori;
- d) l'offerta formativa sperimentale di cui al presente protocollo è sostenuta ed accompagnata dal Comitato per l'organizzazione dell'offerta formativa integrata costituito dalla Regione Marche con propri provvedimenti.

Articolo 7 Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati nel quadro del presente protocollo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale e nazionale secondo quanto previsto al punto 4 dell'Accordo quadro.

PER LA REGIONE MARCHE	PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Politiche dell'istruzione scolastica, Diritto allo studio, Politiche giovanili, Servizi Sociali, Volontariato, Commercio, fiere e mercati, Tutela dei consumatori	Il Sottosegretario di Stato delegato	Il Sottosegretario di Stato delegato
f.to Marcello Secchiaroli	f.to Valentina Aprea	f.to Pasquale Viespoli